

## Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

### **Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'.**

#### **Fonte:**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/07/2006,**

#### **Art. 10**

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalita' di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonche' le modalita' di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalita' di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonche' alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
- 5 bis.** Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.
- 5 ter.** Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo e' fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.
- 5 quater.** L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attivita' tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialita', ivi comprese le attivita' di erogazione dei benefici stessi, puo' avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.